



SCHEMA DI CONTRATTO

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Direzione Tecnica – Area Servizi Forniture e Affidamenti

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito, per brevità, Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale, e
- la Società/ il RTOE/Consorzio/.....

Premesso:

- che, con deliberazione n. XX del XXX, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha indetto, ai sensi degli articoli 36 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'intervento: "Prog. AdSP n. 1837 – Realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio del comprensorio della Torre del Lloyd a Trieste", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis) del Codice, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del predetto Codice;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
- che, con deliberazione n. XXX/XXXX del XXXXXX, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione dei lavori in questione in favore dell'operatore XXXXXX, per l'importo di Euro XXXXXXXX;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- che l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli articoli 80 e 85, comma 5 del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9 del Codice;
- che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.



Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli altri elaborati progettuali allegati al disciplinare di gara, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate;
- dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Oggetto

L'Autorità concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e agli altri elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all'osservanza della normativa richiamata dall'art. 2.

Art. 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel periodo che intercorre tra la consegna e l'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l'Appaltatore intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e d'ultimazione dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Autorità e integrante il progetto esecutivo.



Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dei lavori consentire che le opere si svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per l'Autorità.

Il Direttore dei lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Appaltatore che dovrà attenersi alle disposizioni ricevute.

La mancata presentazione del programma dei lavori comporta l'applicazione di penale calcolata come per il ritardo e ciò a partire dallo stesso giorno di inizio dei lavori sino alla data di presentazione del programma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.5 (Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma) del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale o ancora rispetto l'andamento previsto nel programma temporale dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, a norma dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 108 del Codice. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore. Sono a carico di quest'ultimo tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i motivi elencati all'art. 4.6 (Inderogabilità dei termini di esecuzione) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si applicano le norme di cui all'art. 107 del Codice nonché di cui all'art. 4.3 (Sospensioni, proroghe, riprese) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento dei lavori in questione viene determinato in € XXXXX (XXXXXXX), di cui € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) per il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, IVA esclusa.

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuti i lavori secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri atti di progetto.

Non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 7 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto disposto dall'art. 35 del Codice, sarà corrisposta un'anticipazione sul prezzo d'appalto pari al 20% (ventipercento) del valore del contratto d'appalto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Ogni qualvolta i lavori eseguiti dall'Appaltatore raggiungono un importo pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00), al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 49/2018, adotta il corrispondente Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ai fini del pagamento della rata di acconto.



Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M 49/2018, trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Responsabile del procedimento, che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve intervenire, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL ai sensi di quanto sopra previsto.

Il Responsabile del procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del Codice e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5 del medesimo Codice, invia il certificato di pagamento.

Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta).

Sull'importo dovuto a titolo di acconto è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice nonché le trattenute di cui all'art. 30, comma 5 e 5-bis del medesimo Codice.

La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 del codice civile, non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati.

La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale dei lavori, compilato dal Direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. 49/2018, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, sono subordinati all'esito positivo del collaudo.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni.

L'emissione del certificato di pagamento relativo alla data di saldo ai fini dell'emissione della fattura deve avvenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'esito positivo del collaudo.

L'emissione del certificato di pagamento relativo alla data di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, della garanzia prevista dall'art. 103, comma 6 del Codice.

Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Autorità.

Per quanto non qui previsto, si applicano gli articoli 5.2 (Pagamenti in acconto) e 5.3 (Conto finale e pagamento a saldo) del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti all'Appaltatore avverranno mediante bonifico bancario tramite la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Trieste, salvo che il Responsabile del procedimento eccepisca l'incompletezza o l'inadeguatezza della documentazione contabile presentata.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente atto, l'oggetto della prestazione, l'impegno di spesa n. XXX/XXX, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7915993413, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C94C17000060005 ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. L'Appaltatore ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato: codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In caso contrario, le fatture verranno rimesse all'Appaltatore per gli aggiustamenti necessari.

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXX (codice fiscale XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXX (codice fiscale XXXXXXXXXXXX) come le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato



sopra menzionato. Al riguardo, l'Appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente all'Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell'assenza di un qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. esclusa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si applicano gli articoli 5.4 (Ritardi nel pagamento delle rate di acconto) e 5.5 (Ritardi nel pagamento della rata di saldo) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Cessione dei crediti

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'art. 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed il CUP nonché ad utilizzare strumenti che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti, su conti correnti dedicati.

Si applica l'art. 5.7 (Cessione del contratto e cessione dei crediti) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, fissata nella misura del XXXX% dell'importo contrattuale e cioè in Euro XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

A tal fine l'Appaltatore ha provveduto alla stipula di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Si applica l'art. 7.2 (Cauzione definitiva) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Assicurazione a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, l'operatore economico ha stipulato con XXXXXXXXXXXXXXXX la polizza n. XXXXXXXXXXXX che copre tutti i danni subiti dall'Autorità a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori per un valore di Euro XXXXXXXXXX per partita 1, di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per partita 2 e di Euro 100.000,00 (centomila/00) per partita 3 e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila)/00.

Si applicano gli articoli 7.4 (Assicurazione a carico dell'impresa) e 7.5 (Polizza di garanzia delle opere) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Varianti

Non sono ammesse variazioni in corso d'opera rispetto a quanto appaltato se non nei limiti e modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.



Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore intenda opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore ha facoltà di proporre all'Autorità quelle varianti che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori ed apportino delle modifiche migliorative al progetto originario approvato.

Si applicano gli articoli 8.1 (Variazioni dei lavori), 8.2 (Varianti per errori od omissioni progettuali) e 8.3 (Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 – Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messo a disposizione da parte dell'Autorità.

L'Appaltatore, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, ha predisposto e consegnato all'Autorità il proprio piano operativo di sicurezza, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli, che, pur non essendo materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto. Tale piano, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il direttore di cantiere ed il Direttore dei lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del piano.

Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Si applicano gli articoli 9.1 (Norme di sicurezza generali), 9.2 (Sicurezza sul luogo di lavoro), 9.3 (Piani di sicurezza), 9.4 (Piano Operativo di Sicurezza POS), 9.5 (Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza) e 14.7 (Responsabilità, oneri e obblighi in merito alla sicurezza dei lavoratori) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto dell'appalto. Pertanto, lo stesso è da intendersi escluso.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo delle opere l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice nonché dagli articoli 10.1 (Subappalto e cottimo), 10.2 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), 10.3 (Responsabilità in materia di



subappalto), 10.4 (Pagamento dei subappaltatori) e 14.11 (Responsabilità ed oneri in merito alla disciplina del subappalto) del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso l'Autorità almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Autorità. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e che i permessi per l'entrata in cantiere delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l'autorizzazione.

Nell'eventualità di sub-affidamenti non rientranti nella definizione di subappalto, l'Appaltatore dovrà comunque comunicare, ai sensi di legge, all'Autorità gli estremi dell'affidamento, consegnando all'Autorità altresì copia del subcontratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità senza ritardo ogni variazione negli assetti societari di eventuali subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nel cantiere, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengano affidate le seguenti forniture e servizi: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, autotrasporto, guardiania di cantiere, nolo a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo se non assimilati al subappalto.

I contratti con i subcontraenti dovranno contenere un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale i subcontraenti stessi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

L'Autorità corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o su richiesta del subappaltatore.

Per le infrazioni di cui all'art. 10.1 (Subappalto e cottimo) del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Autorità ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 14 – Controlli, prove e verifiche sui lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

Si applica l'art. 11.1 (Controlli, prove e verifiche sui lavori) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 – Gestione dei sinistri

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.



Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.1 (Danni di forza maggiore) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante hanno carattere di essenzialità.

Nell'eseguire i lavori in conformità ai progetti, l'Appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

L'Appaltatore deve adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, restando altresì a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate e alla rimozione e allo smaltimento dei materiali di risulta secondo le norme di legge in materia, anche mediante l'impiego di ditte specializzate, con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza. L'Appaltatore prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dal particolare impegno d'impianto del cantiere e quindi non saranno riconosciute, in quanto comprese nel prezzo d'appalto, richieste di speciali compensi per difficoltà legate alla formazione del cantiere, trasporti, movimentazioni e deposito di materiali, ponteggi di qualunque tipo, reperimento delle discariche e pagamento dei relativi oneri e quant'altro necessario a dar compiute le opere.

L'Appaltatore ha la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione ed è tenuto alla custodia ed alla conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, la responsabilità per gli oneri relativi alla disciplina ed il buon ordine del cantiere.

Alla conclusione dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere alla perfetta pulizia finale dei luoghi e degli edifici interessati dai lavori e alla consegna di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori.

Per tutto quanto qui non previsto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14.2 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), 14.3 (Oneri e obblighi generali), 14.4 (Oneri e obblighi organizzativi), 14.5 (Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere), 14.6 (Oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti), 14.8 (Responsabilità, oneri e obblighi in merito all'osservanza del Sistema Qualità), 14.9 (Oneri e obblighi speciali), 14.10 (Responsabilità dell'Appaltatore per le modalità di esecuzione), 14.2 (Responsabilità, oneri e obblighi relativi alla qualifica tecnica e professionale dell'Appaltatore), 14.13 (Oneri e obblighi a conclusione dei lavori), 14.14 (Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi), 14.15 (Oneri e obblighi in merito alle



campionature ed alle prove tecniche), 14.16 (Oneri e obblighi correlati all'esecuzione di particolari lavorazioni e tempistiche di esecuzione), 14.17 (Disciplina di cantiere), 14.18 (Andamento dei lavori), 14.19 (Cartellone di cantiere), 14.20 (Materiali ed oggetti di valore), 15 (Norme per la misurazione e valutazione dei lavori), 16 (Qualità dei materiali e dei componenti), 17 (Criteri Ambientali Minimi), 18 (Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro), 19 (Caratteristiche tecniche degli impianti).

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, nonché di quelli eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al decreto legislativo n. 50/2016.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di eventuali subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile del procedimento invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Si applicano gli articoli 12.3 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera) e 14.1 (Contratti collettivi e disposizione sulla manodopera) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, si applica inoltre nei casi di ritardo previsti dall'art. 4.4 (Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le suddette penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.



L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Autorità a causa dei ritardi.

In caso di inosservanza del divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere sarà applicata un'apposita penale in misura da Euro 51,64 a Euro 206,58 per ogni infrazione accertata ai sensi dell'art. 14.5, comma 1, lett. k) - Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto può essere risolto dall'Autorità ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4.7 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini) del Capitolato Speciale d'Appalto, l'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale o ancora rispetto l'andamento previsto nel programma temporale dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, a norma dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 108 del Codice. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

L'Autorità procede alla risoluzione del contratto anche nei casi di cui all'art. 4.4, comma 7 (Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione), art. 8.2, comma 1 (Varianti per errori od omissioni progettuali), art. 9.5, comma 4 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), art. 12.4, comma 8 (Risoluzione e rescissione del contratto) del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Autorità, inoltre, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 10.1, comma 5 (Subappalto e cottimo) e art. 12.4, comma 7 (Risoluzione e rescissione del contratto) del Capitolato Speciale d'Appalto nonché di cui all'art. 25 del presente contratto.

Art. 20 – Recesso

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto secondo quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Ai sensi dell'art. 12.4 (Risoluzione e rescissione del contratto) del Capitolato Speciale d'Appalto, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 21 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.

Si applica l'art. 12.2 (Definizione delle controversie) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.



(eventuale) L'Aggiudicatario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui all'articolo 1, comma 52 della Legge n. 190/2012.

Art. 23 - Protocollo di legalità

Con la firma del presente atto l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e sub-affidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ad esso derivanti dall'applicazione del Protocollo di legalità tra la Prefettura – UTG di Trieste e l'Autorità. Pertanto, tra l'altro, l'Appaltatore si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione all'Autorità, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento da imprese terze, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essa si manifesti nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Art. 24 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollatura virtuale del presente atto e la sua eventuale registrazione in caso d'uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità stessa. Le prestazioni oggetto del presente atto sono imponibili dell'I.V.A. *ovvero* non sono imponibili dell'I.V.A..

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; Appaltatore n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 25 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque anche per il tempo successivo alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Tale obbligo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contrattenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti



nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Aggiudicatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, sono applicabili le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente atto, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. XXX di delega di firma, e consta a video di numero XXX facciate intere e fino qui della XXX.

Trieste, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il legale rappresentante

XXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il Segretario Generale

XXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)